



# COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371

[segreteria@comune.moggioudinese.ud.it](mailto:segreteria@comune.moggioudinese.ud.it)

*Centro Anziani Ettore Tolazzi*

## SERVIZIO DI LAVANDERIA

**NOLEGGIO LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI, RINNOVO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**

**PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2024**

**Lotto CIG 7162263666**

## PROGETTAZIONE

## SCHEMA DI CONTRATTO

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E PREMESSE**

1. Il presente contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI LAVANDERIA – NOLEGGIO LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA PIANA, LAVAGGIO E RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA DEGLI OSPITI, RINNOVO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2024. che comporta:
  - la fornitura ai reparti di una dotazione a scorta di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo dei letti e per usi vari (lenzuola, federe, traverse, teli, coperte, copriletti, ecc.), che sarà di proprietà dell'appaltatore e che dovrà essere costantemente reintegrata a quantità fisse in seguito al suo utilizzo nei due piani della struttura, di cui al punto successivo;
  - il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana citata al punto precedente, nonché di quelli di proprietà del Comune (tovaglie, tende, materassi, cuscini, ecc);
  - il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria personale degli ospiti;
  - l'accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi manufatto tessile riutilizzabile "a rischio infettivo" per esplicita indicazione del medico incaricato di funzioni igienico organizzative;
  - la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
  - la fornitura delle attrezzature e dei carrelli necessari per la gestione della movimentazione interna alla struttura della biancheria sporca e pulita;
  - la prestazione secondaria corrispondente all'allestimento degli impianti e delle attrezzature necessarie al lavaggio, all'asciugatura e al ricondizionamento, all'interno dei locali indicati nelle planimetrie allegate e in modo che la parte di essi in cui è trattata la biancheria sporca sia nettamente separata, mediante strutture di tamponamento fisse a tutta altezza e a tutta larghezza, da quella in cui è trattata la biancheria pulita, senza possibilità di commistione.
2. La definizione puntuale delle prestazioni richieste all'appaltatore è contenuta nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale (di seguito Capitolato), approvato con determinazione del Direttore/Titolare di P.O. del Centro Anziani E. Tolazzi n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. E' esclusivo onere della ditta l'organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.
4. Il Comune di Moggio Udinese – Centro Anziani E. Tolazzi ha provveduto all'affidamento del servizio in esecuzione della determinazione del Direttore/Titolare di P.O. Centro Anziani E. Tolazzi n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con l'osservanza delle norme contenute nel Capitolato.

## **ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE**

1. Il contratto avrà validità di anni 7 (sette) a partire dal 1° gennaio 2018. Non è previsto il rinnovo.
2. Rimane in obbligo dell'appaltatore di proseguire nell'espletamento dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di centoventi giorni oltre alla scadenza contrattuale, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente contratto.
3. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto presso il Centro Anziani "Ettore Tolazzi" sito in Via G. Ermolli, 28 a Moggio Udinese, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Il servizio di lavanderia viene eseguito presso i locali lavanderia della struttura una volta che l'appaltatore abbia eseguito la manutenzione e abbia provveduto all'arredo, all'impianto e alla messa in funzione della stessa. Nel periodo intercorrente tra l'avviso dell'appalto e l'allestimento dei locali e degli impianti, l'appaltatore deve provvedere al servizio tramite lavanderie esterne, nel rispetto delle tempistiche di cui agli art. 2 e 14 del Capitolato.

## **ARTICOLO 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune, per tramite del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato.
2. L'avvio dell'esecuzione avverrà entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa comunicazione scritta trasmessa via fax o pec all'appaltatore, in cui sono indicati giorno, luogo e ora in cui avverrà la consegna. In caso di mancata presentazione potrà essere comunicata un'ulteriore data, dopodiché il contratto si intenderà risolto e si procederà per il risarcimento dei danni.
3. Alle operazioni di consegna parteciperà il legale rappresentante o un suo rappresentante munito di formale procura. Dette operazioni saranno verbalizzate e il verbale conterrà anche l'inventario dei beni affidati all'appaltatore.

*(L'avvio dell'esecuzione potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nell' ipotesi di comprovata urgenza, nel qual caso il Comune per il tramite del Direttore dell'esecuzione terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – in caso di*

*consegna anticipata il contratto riporterà le circostanze che l'hanno motivata e la data in cui è avvenuta).*

#### **ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Responsabile unico del procedimento nella persona di \_\_\_\_\_ avrà il compito di vigilare sull'operato dell'appaltatore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare verifiche tecniche sulla rispondenza tra i risultati attesi previsti nel presente contratto ed i risultati conseguiti nei servizi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto:
  - provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
  - assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
  - svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
3. Il Direttore dell'esecuzione darà le istruzioni necessarie a garantire la regolarità delle prestazioni, mediante ordini di servizio scritti redatti in due copie, una delle quali da restituirsi firmata da parte dell'appaltatore. L'ordine di servizio che riguarderà aspetti tecnici ed economici sarà anche controfirmato dal Responsabile unico del procedimento. L'appaltatore dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli. Qualora intenda proporre delle contestazioni, dovrà iscrivere sul corrispondente ordine di servizio, a pena di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - PREZZO - FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO**

1. Il prezzo è espresso in termini di canone mensile così come descritto nel punto 10 del Capitolato, e in base all'offerta presentata dall'aggiudicatario risulta pari a € \_\_\_\_\_ (prezzo unitario IVA esclusa). Il prezzo sopra indicato si intende fisso ed invariato per i primi dodici mesi del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 potrà essere riconosciuta quale unico motivo di revisione prezzi l'adeguamento all'indice generale FOI ISTAT a partire dal terzo anno del rapporto contrattuale e per gli anni successivi, dietro espressa richiesta scritta dell'aggiudicatario e fatto salvo quanto rilevato nell'istruttoria condotta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi massima verrà effettuata moltiplicando l'indice generale di variazione ISTAT "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" su base annua, per il prezzo offerto in sede di gara. Per quanto riguarda le variazioni successive alla prima, si procederà a moltiplicare il coefficiente di variazione ISTAT per il prezzo determinato l'anno precedente. Si procederà in tale maniera fino al termine contrattuale.
3. L'appaltatore procederà ogni fine mese all'emissione di un'unica fattura relativa al canone mensile di cui al primo comma. L'appaltatore produrrà fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. La fattura dovrà riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del lotto CIG " \_\_\_\_\_ " ed il Codice Univoco Ufficio " \_\_\_\_\_ ".  
*(In caso di RTI: Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere trasmesse dal mandatario tramite il proprio sistema di fatturazione elettronica).*
4. Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 30 giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento – non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'appaltatore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.
5. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
6. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'appaltatore ed appoggiati sul conto corrente IBAN \_\_\_\_\_, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, per il mese in cui la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti ed inadempimenti all'appaltatore; in tal caso la liquidazione avverrà entro e non oltre il 15° giorno dalla data di notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune. In sede di liquidazione inoltre verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali per ritardato adempimento.
8. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 5 *bis*, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che l'appaltatore provvederà ad evidenziare in ciascuna fattura; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il collaudo e la verifica di conformità saranno effettuati e disciplinati secondo la disciplina dettata dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
9. In ogni caso, il Comune procederà all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempimento contributivo relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempimento. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano

superiori al debito del Comune nei confronti dell'appaltatore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto.

*(AGGIUNTE EVENTUALI COLLEGATE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'AGGIUDICATARIO:*

***Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese:***

*Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come risultante dall'Atto di raggruppamento, conseguendone che se le prestazioni non sono frazionabili in parti distinte e le imprese raggruppate agiscono nell'esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente avviene nel caso di RTI orizzontale), il RTI è considerato autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all'impresa capogruppo. Conseguentemente l'emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l'effetto di liberare il Comune, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.*

***Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un Consorzio:***

*Nel caso di costituzione di Società consortile, la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione).*

## **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Dovrà pertanto trasmettere al Comune, entro sette giorni dall'accensione, una comunicazione di attivazione di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con l'indicazione completa di: Banca/Poste Italiane spa, Agenzia/filiale, Codice IBAN, generalità codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 bis della medesima legge.
4. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ARTICOLO 7 – GARANZIE DEFINITIVE**

1. L'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di cui al punto 20 del Capitolato mediante stipula della polizza/fidejussione.....N°.....importo.....soggetto emittente.....
2. L'appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti al Comune, al suo personale, ai suoi collaboratori e consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, per fatto derivante dall'appalto.
3. A tal fine ha provveduto a stipulare polizza assicurativa con l'Istituto ....., con sede in ..... (polizza n. del ) per un massimale pari a € 2.000.000,00 a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'appaltatore nonché per danni arrecati a cose, nel corso dell'esecuzione del contratto per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, in cui il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti. La polizza è valida fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria del Comune che avverrà entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura.
4. In ogni caso, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, causati da fatti e/o atti ascrivibili all'appaltatore medesimo o al suo personale, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'appaltatore inoltre esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che le possano derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

*In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".*

## **ARTICOLO 8 – MODIFICHE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

1. Le modifiche e le varianti del presente contratto, durante l'esecuzione, devono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento e soggiacciono alle regole previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 .
2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione le giudichi inopportune, comportano la rimessa in pristino da parte dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore stesso.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario.

4. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.
5. La sospensione del contratto può aver luogo esclusivamente nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e con le regole previste dalla medesima norma.

## **ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di riservarsi la facoltà di produrre istanza di autorizzazione al subappalto, nei limiti previsti dalla legge e dal disciplinare, per le seguenti lavorazioni:

---

*(è prevista la possibilità di subappaltare esclusivamente le opere di allestimento della linea produttiva e delle relative attrezzature e il servizio sostitutivo durante il periodo in cui non sarà possibile utilizzare la lavanderia interna, in quanto interessata dai lavori)*

2. Sarà onere dell'impresa presentare istanze complete e regolari che prevedano la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 105 comma 4 in capo al subappaltatore e depositare il contratto di subappalto presso il Comune, ai sensi del comma 7.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore rimarrà responsabile in solido con l'appaltatore per la parte eseguita.
4. L'impresa subappaltatrice nell'ambito dell'appalto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora detta impresa non assolva agli obblighi richiamati in questo comma, il contratto stipulato tra l'appaltatore ed il subfornitore si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.
5. La stazione appaltante potrà pagare direttamente i subappaltatori esclusivamente nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 10 – PENALITÀ - ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Poiché le forniture contemplate sono da ritenersi di pubblica utilità, il contraente per nessuna ragione può sospenderle, effettuarle in maniera difforme a quanto stabilito, eseguirle in ritardo.
2. Nei casi previsti e disciplinati dall'art. 12 del Capitolato, si darà corso all'addebito di una penale pari a € 200,00.
3. Nel caso venisse verificato il mancato rispetto delle norme contrattuali previste in questo contratto e nei documenti che ne formano parte integrante, nell'offerta tecnica, che corrisponde alla relazione professionale presentata in sede di gara, alla campionatura e alle schede tecniche descrittive, per ogni altra difformità o violazione delle direttive impartite dal Comune, oppure per inottemperanze ai richiami scritti delle strutture addette ai controlli constatate in contraddittorio con il rappresentante della Ditta, verrà addebitata una penalità da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento) per ogni violazione degli obblighi previsti dal contratto, o per ogni caso di deficiente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio, a seconda della gravità della stessa, restando impregiudicata ogni azione del Comune per i danni subiti.
4. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate dal Comune mediante invio formale di lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o pec, con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le penalità e spese previste nel presente contratto, saranno applicate in via amministrativa e automaticamente trattenute dal Comune sul pagamento della prima fattura mensile presentata dall'appaltatore.
5. L'applicazione delle suddette penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto, né limita il diritto del Comune di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'appaltatore medesimo, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
6. Nel caso in cui l'appaltatore trascurasse gli adempimenti prescritti, il Comune potrà, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dell'appaltatore medesimo con diritto al risarcimento degli eventuali danni e ad incamerare la garanzia di cui al precedente articolo.
7. In caso di mancata o parziale esecuzione, di ripetuta intemperatività delle prestazioni oggetto del presente contratto o di parte di essi, o di irregolarità nell'adempimento agli obblighi contrattuali, il Comune potrà provvedervi d'ufficio, con facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici, richiedendone i danni e i relativi oneri. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da notificarsi con lettera raccomandata A.R., fax o PEC, di provvedere alle forniture non eseguiti entro il termine di 48 ore.

## **ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – LIQUIDAZIONE, SCIOGLIMENTO, FALLIMENTO, CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.
3. In caso di liquidazione o scioglimento dell'aggiudicatario, nonché di cambiamento della ragione sociale, il Comune avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto.
4. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte del Comune. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del Comune verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.
5. In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l'art. 48 commi 17 – 18 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 1260 comma 2, cod. civ., è esclusa la cedibilità del credito derivante dal presente contratto.

## **ARTICOLO 12 - DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. All'appaltatore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non giusta causa o cause di forza maggiore.
2. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, quest'ultimo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia definitiva. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all'appaltatore le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.
3. Per la salvaguardia dell'amministrazione appaltante e per giusti motivi, al solo Comune è riservata la facoltà di **recesso unilaterale** dal contratto in qualunque momento durante l'arco di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'eventuale esercizio della facoltà di recesso sarà comunicata all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a tre mesi.
4. Nel caso disciplinato al presente capoverso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali e nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, ovvero di ritardo nello svolgimento dello stesso, oppure nel caso di evidente difformità in negativo tra le forniture ed i servizi descritti nel programma d'intervento e quelli in effetti prestati, il Comune ha facoltà di **risolvere** il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo la normativa vigente, fatta salva l'azione del risarcimento dei danni e l'eventuale incremento della garanzia definitiva, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto e a quanto disciplinato all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - per gravi o reiterate inadempienze agli obblighi assunti, non eliminate in seguito a diffida formale del Comune;
  - per diffusione di dati, notizie o documenti riservati del Comune;
  - per recidività nella mancata consegna e/o inosservanza della frequenza delle consegne delle merci;
  - per inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza presso l'unità produttiva;
  - per violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013;
  - per arbitraria ed ingiustificata interruzione, sospensione, abbandono, mancata effettuazione totale o parziale del contratto affidato da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza giustificato motivo e comunque non dipendente da causa di forza maggiore;
  - per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e delle altre disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
  - per cessione del contratto o del credito, per aver fatto eseguire da altri il contratto o per subappalto non autorizzato;
  - in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante legale del contraente per delitti relativi alla gestione d'impresa che per gravità e natura incidano sull'affidabilità dell'impresa stessa, o, che siano suscettibili di compromettere la sua immagine;
  - quando l'appaltatore incorra in grave o provata indegnità;
  - per fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e messa in liquidazione del contraente;
  - per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo che determina la risoluzione.
6. In tali casi il Comune pagherà all'appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione e sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dal Comune per somministrazioni o per qualsiasi causa.
7. La risoluzione darà diritto al Comune di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla garanzia definitiva. L'appaltatore sarà tenuto alla reintegrazione delle spese e al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Nel caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del contraente, il Comune si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il primo concorrente utile secondo la graduatoria elaborata, partendo dal secondo, alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

#### **ARTICOLO 13 – DOMICILIO \_ CONTROVERSIE**

1. L'appaltatore dovrà eleggere speciale domicilio presso la Casa di Riposo "Ettore Tolazzi" – Comune di Moggio Udinese, via Giorgio Ermolli n. 28 – Moggio Udinese (Ud).
2. L'appaltatore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dal Comune, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
3. Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se proposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio l'aggiudicatario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.
4. E' esclusa la competenza arbitrale.
5. In caso di insorgenza di controversia, la ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle forniture.
6. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

#### **ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Comune e l'appaltatore si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi.
3. Quali titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto, saranno trattate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del Codice, con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

#### **ARTICOLO 15 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a completo carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune.
2. La Ditta dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. Per quanto riguarda tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico del Comune o dell'appaltatore secondo quanto stabilito dalla legge.

#### **ARTICOLO 14 – NORME DI RINVIO**

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel Capitolato.
2. Il Comune e l'Appaltatore dichiarano di riconoscere quali parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegati:
  - il Capitolato approvato con determinazione del Direttore/Titolare di P.O. Centro Anziani E. Tolazzi n. \_\_\_\_ del 00/00/2017;
  - la Determinazione del Direttore/Titolare di P.O. Centro Anziani E. Tolazzi n. \_\_\_\_ del 00.00.2017 – aggiudicazione definitiva”;
  - l'Accettazione delle clausole del Capitolato, tutta la Documentazione, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'appaltatore - riferimento ns. prot. \*\*.\*\*.2010 n. \*\*\*.
3. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia di contratti, alle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.